

**Regolamento n. 38 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE)  
prescrizioni uniformi relative all'omologazione delle luci posteriori per nebbia per veicoli a  
motore e per i loro rimorchi<sup>(1)</sup>**

1. DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- 1.1. «luce posteriore per nebbia» (retronebbia) una luce che serve a rendere più visibile il veicolo visto dalla parte posteriore per mezzo dell'emissione di un segnale rosso di intensità superiore rispetto a quella delle luci di posizione posteriori (laterali).
- 1.2. Le definizioni contenute nel regolamento n. 48 e nella relativa serie di emendamenti in vigore al momento della domanda di omologazione sono applicabili al presente regolamento.
- 1.3. Le luci posteriori per nebbia di «tipi» diversi sono luci che differiscono tra loro per uno o più dei seguenti aspetti essenziali:
  - 1.3.1. il marchio di fabbrica o commerciale;
  - 1.3.2. le caratteristiche del sistema ottico;
  - 1.3.3. la categoria della lampada.

2. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE

- 2.1. La domanda di omologazione deve essere presentata dal titolare del marchio di fabbrica o commerciale o da un suo rappresentante autorizzato.
- 2.2. Per ogni tipo di luce posteriore per nebbia, la domanda deve essere corredata:
  - 2.2.1. da disegni, in tre esemplari, sufficientemente particolareggiati da permettere l'identificazione del tipo di luce posteriore per nebbia, nei quali siano precisate le prescrizioni geometriche del montaggio sul veicolo, nonché l'asse di osservazione che deve essere assunto nelle prove come asse di riferimento (angolo orizzontale  $H = 0^\circ$ ; angolo verticale  $V = 0^\circ$ ) e il punto che deve essere assunto come centro di riferimento per le prove stesse;
  - 2.2.2. da una succinta descrizione tecnica da cui risultino, in particolare, con l'eccezione delle luci con sorgenti luminose non sostituibili, la categoria o le categorie delle lampade a incandescenza prescritte. Tale categoria deve essere una di quelle indicate nel regolamento n. 37;
  - 2.2.3. da due campioni; nel caso in cui la luce posteriore per nebbia non possa essere montata indifferentemente sulla parte destra o sulla parte sinistra del veicolo, i due campioni presentati possono essere identici e adatti soltanto alla parte destra oppure alla parte sinistra del veicolo.

3. ISCRIZIONI

I campioni di un tipo di luce posteriore per nebbia presentati all'omologazione devono:

- 3.1. recare il marchio di fabbrica o commerciale del richiedente; detto marchio deve essere chiaramente leggibile e indelebile;

---

<sup>(1)</sup> Regolamento della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite pubblicato conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 5, della decisione 97/836/CE del Consiglio (GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78).